

REGOLAMENTO (CEE) N. 2368/82 DELLA COMMISSIONE**del 30 agosto 1982****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Jugoslavia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2227/82 della Commissione, dell'11 agosto 1982⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2281/82⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Jugoslavia;

considerando che per i prodotti originari della Jugoslavia per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i

corsi, e che da allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Jugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2227/82 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 237 del 12. 8. 1982, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 244 del 19. 8. 1982, pag. 15.